



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI,
CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO
e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2016

Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio,
induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio
di persona minorenn

ONOREVOLI SENATORI. - Ci proponiamo oggi di rafforzare la protezione contro i matrimoni forzati e i matrimoni precoci, fenomeno ancora oggi diffuso.

In Italia ogni anno sono circa duemila le ragazzine che nascono e vivono nelle nostre città ma, già a partire dai cinque anni, si ritrovano oggetto di veri e propri contratti: vengono cedute come spose dalle loro famiglie che, in cambio, ottengono soldi. Nella maggior parte dei casi si tratta del mantenimento a vita delle proprie figlie, come una sorte di dote al contrario, versata dai futuri mariti ai genitori delle ragazzine.

Il dato, elaborato dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, tiene conto anche delle situazioni sommerse, ma è fermo al 2007 perché in Italia non ci sono progetti specifici per contrastare i matrimoni forzati, né tanto meno studi statistici. L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha provato a contare i casi accertati, quelli nei quali c'è stata una denuncia e la relativa messa in sicurezza della vittima: sono non meno di 150 ogni anno. Un'associazione operante nel settore (Associazione Trama di Terre di Imola) ha calcolato che nel nostro Paese i casi, come rilevato in precedenza, ogni anno sono circa duemila di spose bambine.

I matrimoni forzati hanno una dinamica accertata. In Italia viene stretto l'accordo: i genitori della bimba la promettono in sposa a un uomo molto più grande in cambio di denaro e del mantenimento della ragazzina. Le nozze avvengono però nei Paesi d'origine (Pakistan, India, Bangladesh, Albania o Turchia), perché nel nostro ordinamento i matrimoni con minori sono vietati, come previsto dall'articolo 84 del codice civile,

fatto salvo il caso in cui il minore abbia compiuto i 16 anni e sia autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio per comprovati gravi motivi.

Le spose bambine d'Italia provengono soprattutto dalle comunità di India, Pakistan, Bangladesh ma anche Albania e Turchia, di religione musulmana e devono sottostare alla legge islamica secondo la quale una bambina raggiunge la maggiore età già a nove anni. In tutto il mondo, invece, gli Stati più a rischio - secondo i dati delle Nazioni Unite - sono Niger, Ciad, Bangladesh e Guinea dove il 60 per cento delle donne si sposa prima dei 18 anni.

Quando si parla di matrimoni forzati in Italia di solito si fa riferimento a bambine costrette a sposare uomini grandi, ma non bisogna dimenticare che molto spesso avviene il contrario. Infatti, questi fenomeni coinvolgono anche bimbi maschi promessi a donne adulte. Nelle comunità di India e Pakistan, a titolo di esempio, le famiglie si mettono d'accordo con un vero e proprio contratto matrimoniale, un accordo economico grazie al quale i genitori dei futuri sposi ottengono somme di denaro, la certezza del mantenimento dei propri figli o addirittura un aiuto per ottenere documenti e permessi di soggiorno. In altre parole quando un cittadino straniero chiede il ricongiungimento con un cugino di secondo grado, quel lontano parente potrebbe essere, in realtà, il marito di una bambina o il suo promesso sposo. Ma provare questi abusi è estremamente difficile, e allora capita molto spesso che restino impuniti ed estranei a qualunque calcolo statistico. Purtroppo nel nostro Paese si fa ancora pochissimo. Invece accade che il matrimonio forzato non sia

neanche considerato un reato penale specifico. Men che meno una violazione dei diritti umani o una forma di violenza sulle donne.

È necessario quindi che sia considerato reato far sì che una persona, per mezzo di costrizione, si sposi contro la sua volontà. Forzare qualcuno al matrimonio utilizzando violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità deve essere considerato un reato e deve pertanto essere punito con la reclusione.

Il presente disegno di legge introduce quindi il reato di costrizione al matrimonio o all'unione civile e quello di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio (visto che nella maggioranza dei casi il matrimonio viene contratto in un Paese estero dove è

ammesso), per condannare con fermezza la pressione che a volte viene esercitata per indurre, spesso figlie o parenti, a sposarsi.

Proprio in considerazione del fatto che spesso sono persone familiari quelle che inducono e obbligano al matrimonio, il testo prevede che sia punibile non solo chi usa forza o violenza, ma anche chiunque sfrutti la vulnerabilità o si fa scudo dietro a precetti religiosi.

Una maggiorazione della pena è prevista se i reati sono commessi nei confronti di persona della famiglia, o un minore di anni diciotto, o una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, la pena della reclusione è da sei a quindici anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale, sono inseriti i seguenti:

«Art. 605-bis. - (*Costrizione al matrimonio o all'unione civile*). - Chiunque, con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o una unione civile, anche in un Paese estero, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 605-ter. - (*Induzione al viaggio finalizzato al matrimonio*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei casi previsti dall'articolo 605-bis, chiunque, con artifici e raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all'estero per contrarre matrimonio o una unione civile è punito con la reclusione da uno a tre anni anche se il matrimonio o l'unione civile non vengono contratti.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni di cui all'articolo 609-*quater* primo comma.

Art. 605-*quater*. - (*Costrizione al matrimonio di persona minorenn*). - Se i reati di cui agli articoli 605-bis e 605-ter, sono commessi nei confronti di persona della famiglia, o di un minore di anni diciotto, o di una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sè affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, la pena della reclusione è da sei a quindici anni».